Piano d'Azione Nazionale per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico: quali adempimenti

Riccardo De Gobbi
Sezione Agroambiente

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Materiale riservato alla circolazione interna per uso esclusivamente didattico

Direttiva uso sostenibile prodotti fitosanitari

Direttiva
2009/128/CE

Recepimento in Italia
Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012

Piano di Azione Nazionale
Decreto 22 gennaio 2014 – G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.
Decreto 10 marzo 2015 – Supplemento alla G.U. n. 71 del 26 marzo 2015

Azioni previste dal Piano e target interessati

Nella tabella 1 sono riportate in sintesi le azioni previste dal Piano e i target interessati.

TABELLA. n. 1

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	Rilascio Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	X	X	X	X	X	X
Vendita dei PF	Prescrizioni per la vendita	X	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali	X	X	X	X	X	X
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF	X	X	X	X		
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta			X			
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento	X	X	X		X	X
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati	X	X	X		X	X
Divieto di irrorazione aerea	Divieto di irrorazione aerea			X		X	X
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali	X			X	X	X
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere	X			X	X	X

Azioni previste dal Piano e target interessati

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Misure specifiche per la tutela delle aree protette	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)	X			X	X	X
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar				X	X	X
Misure per la tutela di aree specifiche	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.				X		
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade				X	X	X
	Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo				X	X	X
Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF		X	X		X	X
	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda	X	X	X		X	X
Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF							
	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014		X	X			X
	Difesa integrata volontaria	X	X	X		X	X
	Agricoltura biologica	X	X	X		X	X

A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti

Formazione

✓gli **utilizzatori professionali**, i **distributori** e i **consulenti** devono avere accesso a una formazione adeguata

✓la formazione che deve essere **certificata**,comprende sia la **formazione di base** sia quella di **aggiornamento**

Quali novità:

✓**tutti gli acquirenti ed utilizzatori di PF dovranno avere il "patentino"** a partire dal 26 novembre 2015, indipendentemente dalla classificazione del prodotto

✓dal 26 novembre 2015 **qualsiasi vendita verrà registrata**

✓**SITUAZIONE REGIONE DEL VENETO**

✓**DGR n. 2136 del 18 novembre 2014 - Sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali e distributori**

Prescrizioni per i contoterzisti

✓il contoterzista è considerato **utilizzatore professionale**.

✓nel caso in cui il contoterzista **provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari**, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo.

✓in tal caso il contoterzista deve compilare un **registro di carico e scarico** riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

✓il **deposito** dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA 2007 0 PSR 1 VEN 3 ETO

A.2 - Informazione e sensibilizzazione

Informazione alla popolazione

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle regioni, è prevista nei seguenti casi:

✓impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in **prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone** (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.);

✓in **ambiti extra-agricoli**, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc;

✓quando **espressamente riportato in etichetta;**

✓quando **previsto da specifiche norme** o prescrizioni definite dalle regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti;

✓la segnalazione è finalizzata **alla tutela delle persone** che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Ai bordi delle zone interessate devono essere apposte idonee segnalazioni che riportino idonee avvertenze.

A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

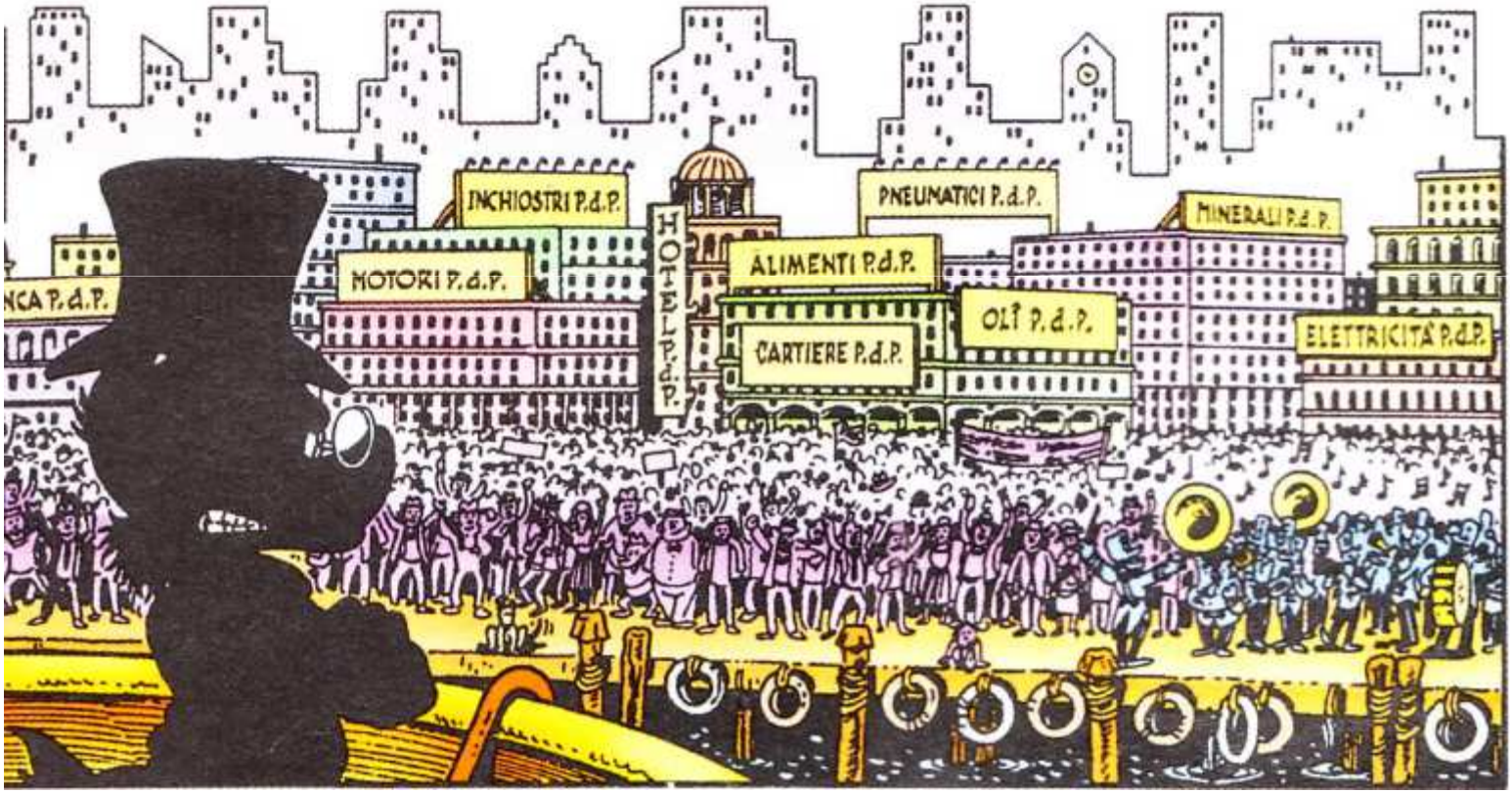

A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Attrezzature/1

✓entro il **26/11/2016** tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte a controllo funzionale. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;

✓le attrezzature **nuove** acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto;

✓le attrezzature utilizzate da **contoterzisti** devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni dall'acquisto. La scadenza per il primo controllo per i contoterzisti è anticipata al 26 novembre 2014

Attrezzature/2

Periodicamente deve essere eseguita **obbligatoriamente** la **regolazione** o **taratura** con lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette.

I **dati da registrare annualmente** su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la **data di esecuzione della regolazione** e i **volumi di irrorazione** utilizzati per le principali tipologie colturali.

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a **controlli tecnici periodici** e a **manutenzione**, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

✓La verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
✓La funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
✓La funzionalità degli ugelli e dei dispositivi antigoccia;
✓La pulizia dei filtri e degli ugelli;
✓La verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione civile, in persona del dott. Sergio Garofalo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento 730 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2010 avente ad oggetto: accertamento immissioni intollerabili e risarcimento danni,
vertente:

TRA

Lorenzo Michelacci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Pini e Maria Teresa Peri

attore

E

Cantine Bonacchi spa, in persona del Presidente e legale rappresentante Andrea Bonacchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Quaglierini e Luca Giraldi;

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/2

Il tribunale di Pistoia, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,

1. dichiara, ex art. 844 c.c., l'intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo dell'attore e ordina a Cantine Bonacchi spa di eseguire i trattamenti antiparassitari con le seguenti modalità: nei primi sette filari del vigneto prospicienti la proprietà dell'attore, sia sul lato nord che sul lato est, l'irrorazione avverrà mediante una macchina atomizzatrice, con velocità di avanzamento non superiore a 3-4 km/h, pressione di esercizio di superiore a 1,3 bar, con l'attivazione di un solo ugello della macchina, quello posto in basso, orientato in direzione opposta alla proprietà dell'attore; negli altri filari l'irrorazione avverrà con una pressione di esercizio non superiore a 2,2 bar ed utilizzando i due ugelli posti in basso;

2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;

3. condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, anche per la fase cautelare, si liquidano in euro 562,90 per esborsi, euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

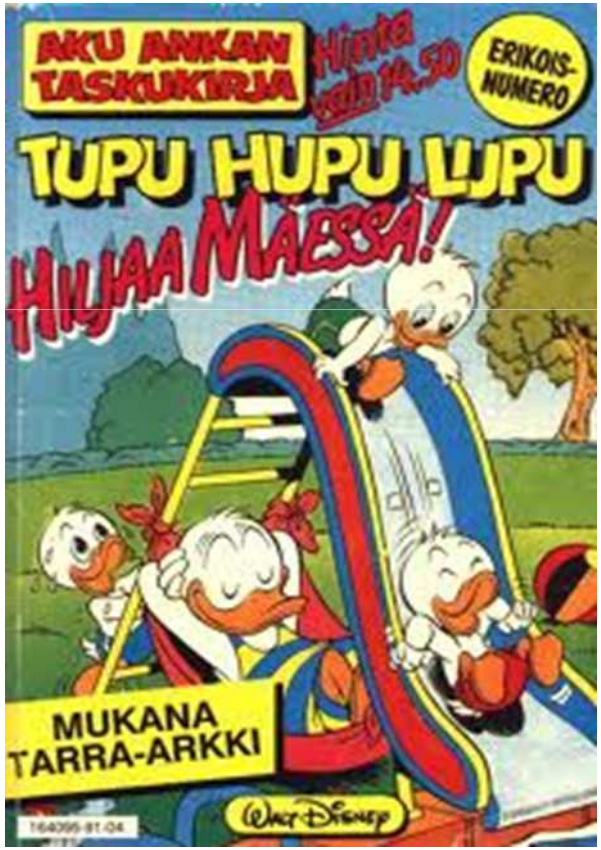

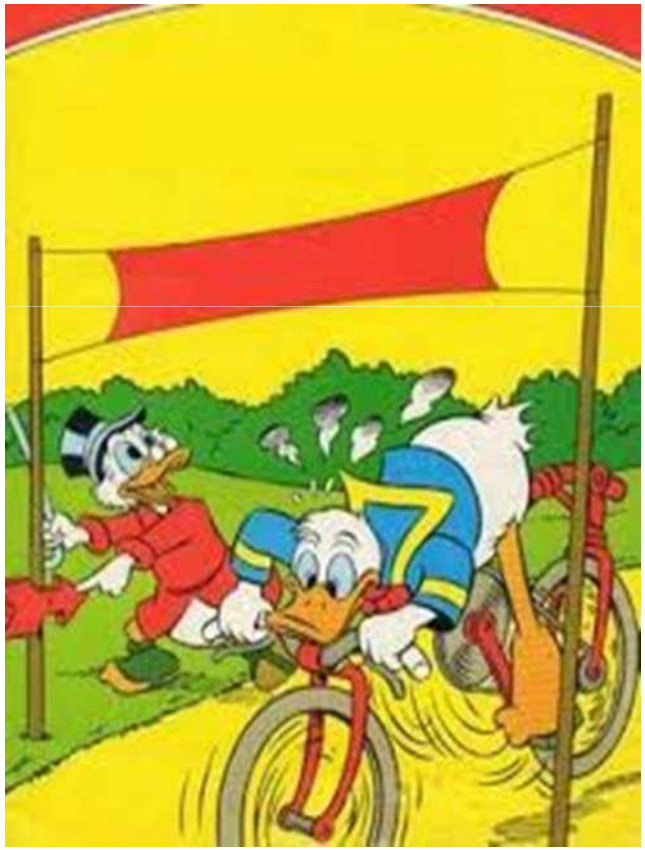

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/3

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, **è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori ai 30 metri dalle predette aree**, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40 (possibilità effetti cancerogeni), R42, R43, R60 (può ridurre la fertilità), R61, R62, R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) e R68.

Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle autorità competenti, tale distanza può essere ridotta fino a una **distanza minima di 10 metri.**

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/4

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

✓Le aree dove il mezzo chimico è **vietato;**

✓Le aree dove il mezzo chimico può essere usato **esclusivamente all'interno di un approccio integrato** con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

✓Nelle **aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati** e **sostituiti con metodi alternativi;**

✓In **caso di deroga** non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28 (nocivo per inalazione e ingestione), R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68.

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/5

Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida le Autorità competenti:

✓Devono privilegiare **misure di controllo biologico**;

✓Trattamenti con prodotti contenenti sostanze attive **ammesse in agricoltura biologica;**

✓In ogni caso **sono esclusi** PF classificati tossici e molto tossici e che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28 (nocivo per inalazione e ingestione), R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68;

✓E' **vietato** effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali **durante la fase fenologica della fioritura** e comunque con prodotti che riportano in etichetta la frase di precauzione SPe8 (*pericoloso per le api/non applicare in fioritura).*

Tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili/6

Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome **definiscono protocolli tecnici** che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Le regioni e le province autonome **possono predisporre linee di indirizzo** relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano.

SITUAZIONE REGIONE DEL VENETO

✓DGR n. 1379 del 17 luglio 2012 – Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari

✓Regolamenti comunali:

- ✓Comuni del prosecco (Treviso)
- ✓Comuni della valpolicella (Verona)

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico

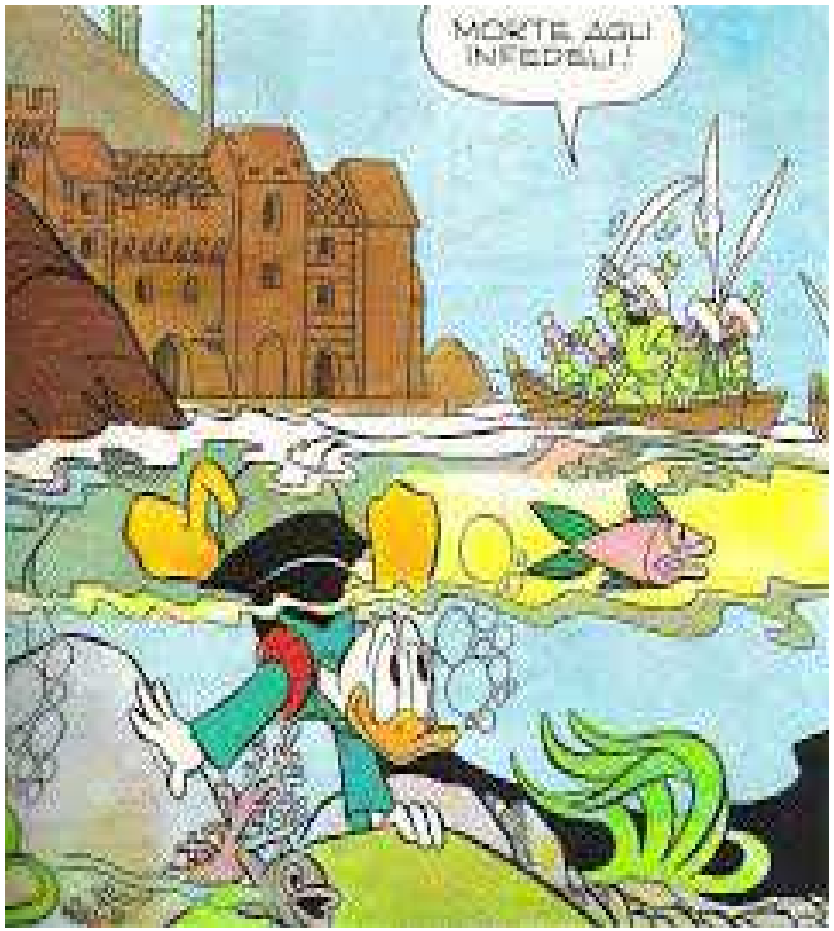

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

individuano una serie di **misure** ed i relativi criteri di scelta **per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari** ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della biodiversità e riguardano:

✓**misure per la mitigazione dei rischi** associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari;

✓**misure specifiche di mitigazione del rischio**, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela;

✓**misure complementari** da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio **.**

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico/2

Le misure non vengono classificate sulla base della loro applicazione volontaria o obbligatoria in quanto tale decisione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle aree protette/Siti Natura 2000, che opereranno le scelte appropriate in funzione di specifici obiettivi e dei relativi strumenti da attivare.

Le misure volte alla tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette/Siti Natura 2000, **sono descritte in termini generali e non sono vincolanti**, e prescindono da qualsiasi riferimento programmatico definito dalle Regioni e Province autonome e/o altri Enti territorialmente competenti.

Nella scelta delle misure si dovrebbe seguire un criterio di **gradualità del livello di intervento, commisurato alle criticità riscontrate**, rispetto al rischio per la salute umana e per l'ambiente.

L'adozione di misure di limitazione, sostituzione o eliminazione dovrebbe essere presa in considerazione qualora le criticità evidenziate dalle analisi territoriali e ambientali o dalla valutazione del rischio per i target sensibili (salute umana, corpi idrici, specie e habitat tutelati, ecc.) **siano tali da non consentirne la risoluzione** mediante l'adozione di misure di mitigazione di diversa natura.

A – MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DAL FENOMENO DELLA DERIVA

1. Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata.
2. Utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva
3. Siepi e barriere artificiali

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DAL FENOMENO DEL RUSCELLAMENTO

4. Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata
5. Utilizzo della tecnica del solco.
6. Interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DAL FENOMENO DELLA LISCIVIAZIONE

7. Limitazione e/o sostituzione di PF che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007 0 PSR 1 VEN 3 ETO

Misure di limitazione, sostituzione o eliminazione di prodotti fitosanitari

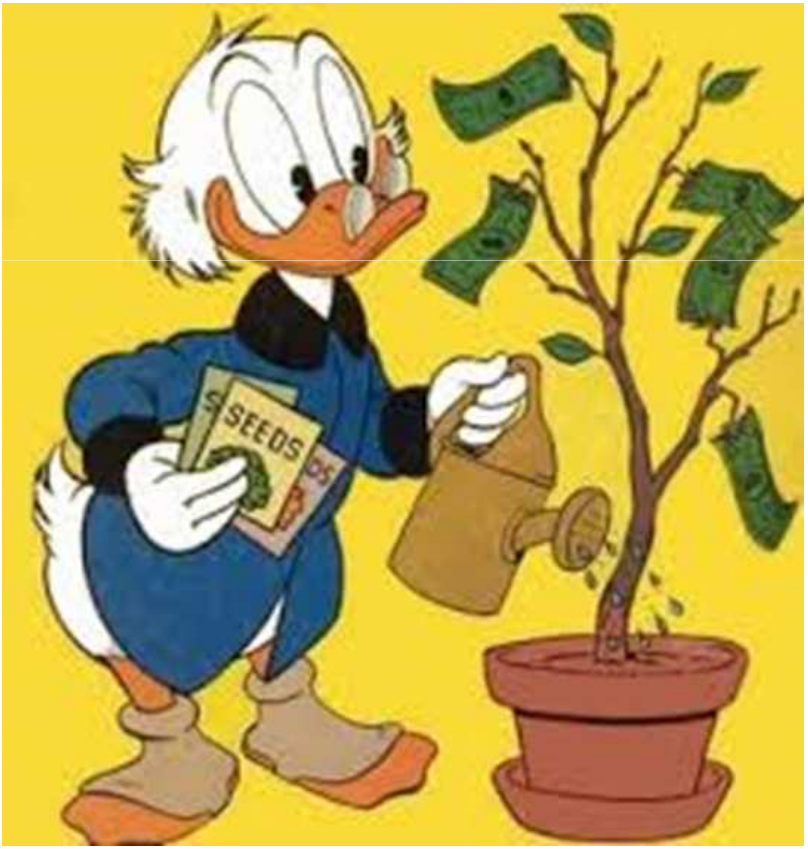

MISURE DI LIMITAZIONE, SOSTITUZIONE O ELIMINAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

8. Riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione
9. Limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio
10. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali
11. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato chimico delle acque sotterranee
12. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari non oggetto di attività di monitoraggio ambientale per le acque superficiali e sotterranee
13. Sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento

MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO PUNTUALE DA PRODOTTI FITOSANITARI ATTRAVERSO SPECIFICI INVESTIMENTI AZIENDALI

14. Adozione di sistemi per il deposito e la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza.

B – MISURE COMPLEMENTARI

15. Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo
16. Misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (ai sensi del punto A.5.8.2 del DM 22 gennaio 2014)
17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure
18. Attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali e/o nel rispetto di disciplinari di produzione

CRITERI PER LA SCELTA E L'APPLICAZIONE DELLE MISURE

1. **individuazione delle criticità** rispetto alla qualità delle acque e delle criticità nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette:
   a. analisi delle caratteristiche pedologiche e geomorfologiche del territorio, delle caratteristiche dei sistemi produttivi agricoli, dei prodotti fitosanitari utilizzati in ambito agricolo ed extragricolo e relativi quantitativi e modalità d'uso,……
   b. analisi delle caratteristiche pedologiche e geomorfologiche del territorio, delle caratteristiche dei sistemi produttivi agricoli, degli obiettivi di tutela stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ……

2. **coordinamento delle strutture regionali coinvolte**, anche per l'integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piani di gestione di distretto, Programmi di Sviluppo Rurale, piani di gestione dei Siti Natura 2000 e Aree naturali protette, Misure di conservazione, Piano di tutela delle acque, Piano Irriguo Nazionale, etc..)

3. **coordinamento interregionale a scala di distretto idrografico** per l'armonizzare degli strumenti di pianificazione e programmazione

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico/7

4. valutazione delle modalità di intervento e successiva scelta delle misure da adottare rispetto alle criticità individuate sui corpi idrici o relativamente alla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario **…….. La valutazione terrà in considerazione l'impatto socio economico delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello regionale e locale, affinché l'applicazione delle misure stesse, anche a fronte di specifiche azioni di sostegno, non comprometta la redditività e la competitività delle imprese agricole.**

4. **consultazione dei portatori di interesse**

5. **individuazione dei fabbisogni formativi** necessari per applicare correttamente le misure.

6. attuazione di iniziative di **informazione sull'applicazione delle misure** a livello territoriale destinate prioritariamente a consulenti, utilizzatori professionali e distributori.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto riguarda le procedure relative alla Valutazione di Incidenza, si specifica che gli interventi realizzati nell'ambito dell'applicazione delle presenti Linee Guida di indirizzo dovranno essere riconosciuti da norme e/o provvedimenti regionali vigenti come misure di conservazione per habitat/specie di interesse comunitario e/o previsti/integrati dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

In assenza di tali condizioni, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso, è necessario verificare preliminarmente l'assenza di incidenza significativa negativa sui Siti, mediante lo screening previsto dalla procedura di valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 e del relativo recepimento regionale.

CONTROLLI

Le misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, volte alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, adottate ai sensi delle presenti Linee Guida di indirizzo, saranno parte integrante della relazione che le Regioni e le Province autonome devono trasmettere ai competenti ministeri, ai sensi del d.lgs. 150/2012, art. 6, comma 8. (*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi*, *ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati)*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE